

**ENERGIA: Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico e delle opere connesse, finalizzato alla produzione di energia elettrica - Istanze di variazioni non sostanziali - Inerzia regionale - Ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a. - Giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche - Art. 143, lett. a) e b), R.D. 1775/1933.**

**Tar Basilicata - Potenza, Sez. I, 12 ottobre 2022, n. 682**

*“[...] Come di recente affermato dal Giudice della giurisdizione, rientra nella giurisdizione devoluta al predetto Tribunale dall'art. 143, comma 1, lett. a), del regio decreto n.1775 del 1933, la controversia concernente la richiesta del privato di rilascio di autorizzazione per la realizzazione di impianto idroelettrico, poiché riguarda in maniera diretta l'utilizzo delle acque pubbliche, che costituiscono la fonte rinnovabile destinata ad alimentare il detto impianto. Tale giurisdizione sussiste anche nell'ipotesi in cui l'istanza non sia stata respinta nel merito ma dichiarata improcedibile, atteso che la relativa decisione, pur avendo carattere solo endoprocedimentale, è preclusiva del successivo avanzamento della procedura e, comunque, potenzialmente idonea a pregiudicare la posizione dello stesso privato [...].*

*Speculari considerazioni, evidentemente, vanno svolte con riguardo al caso di specie, ove si è istato per l'autorizzazione ad apportare modificazioni alla consistenza di un impianto idroelettrico già autorizzato.*

*Non è idoneo a modificare l'approdo testé raggiunto il fatto che la ricorrente abbia agito avverso l'inerzia della Regione resistente, ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm., in quanto lo speciale rimedio contro il silenzio dell'amministrazione non costituisce un caso di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, bensì uno strumento processuale che presuppone, e non fonda, la competenza giurisdizionale del Tribunale amministrativo adito [...].”*

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione intimata;

Relatore, alla camera di consiglio riconvocata del giorno 6 ottobre 2022, il Consigliere avv.

Benedetto Nappi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La Lageri s.r.l., con atto depositato il 23 maggio 2022, è insorta avverso il silenzio rifiuto serbato dall'Ente regionale intimato sulle istanze di variazioni non sostanziali formulate con le note del 9

settembre 2016 e del 4 aprile 2019 in riferimento alla D.G.R. n. 835 del 9 luglio 2013, recante l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico e delle opere connesse, finalizzato alla produzione di energia elettrica da ubicare lungo il Torrente Frido della potenza nominale di 987 k, deducendo in diritto, da più angolazioni, la violazione di legge e l'eccesso di potere.

2. La Regione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile, versando in atti una relazione amministrativa.

3. Alla camera di consiglio del 21 settembre 2022, il Relatore ha dato avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d'ufficio della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo. Indi, su richiesta del procuratore della ricorrente, si è assegnato termine per note su tale profilo e la causa è transitata in decisione.

3.1. La ricorrente ha quindi depositato tempestiva memoria, opinando nel senso della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale.

3.2. L'affare è stato definitivamente deliberato alla camera di consiglio riconvocata del 6 ottobre 2022.

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, alla stregua della motivazione che segue.

Nel caso di specie è avversata l'inerzia regionale asseritamente formatasi su istanze della ricorrente volte a conseguire l'autorizzazione a talune modificazioni di un impianto idroelettrico in corso di realizzazione.

In proposito, ai sensi dell'art. 143, lett. a) e b), regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, nonché i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.

Come di recente affermato dal Giudice della giurisdizione, rientra nella giurisdizione devoluta al predetto Tribunale dall'art. 143, comma 1, lett. a), del regio decreto n.1775 del 1933, la controversia concernente la richiesta del privato di rilascio di autorizzazione per la realizzazione di impianto idroelettrico, poiché riguarda in maniera diretta l'utilizzo delle acque pubbliche, che costituiscono la fonte rinnovabile destinata ad alimentare il detto impianto. Tale giurisdizione sussiste anche nell'ipotesi in cui l'istanza non sia stata respinta nel merito ma dichiarata improcedibile, atteso che

la relativa decisione, pur avendo carattere solo endoprocedimentale, è preclusiva del successivo avanzamento della procedura e, comunque, potenzialmente idonea a pregiudicare la posizione dello stesso privato. (Cass. Sez. U., ord. 30 novembre 2021, n. 37572).

Speculari considerazioni, evidentemente, vanno svolte con riguardo al caso di specie, ove si è istato per l'autorizzazione ad apportare modificazioni alla consistenza di un impianto idroelettrico già autorizzato.

Non è idoneo a modificare l'approdo testé raggiunto il fatto che la ricorrente abbia agito avverso l'inerzia della Regione resistente, ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm., in quanto lo speciale rimedio contro il silenzio dell'amministrazione non costituisce un caso di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, bensì uno strumento processuale che presuppone, e non fonda, la competenza giurisdizionale del Tribunale amministrativo adito (*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2006, n. 6003).

5. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con indicazione, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm. del Tribunale superiore delle acque pubbliche quale plesso munito di giurisdizione.

6. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione e della definizione in rito del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara inammissibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate.

Così deciso in Potenza, nelle camere di consiglio dei giorni 21 settembre e 5 ottobre 2022, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Benedetto Nappi**

**IL PRESIDENTE**

**Fabio Donadono**

## IL SEGRETARIO